

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

100° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente VIVIANI
e del Vice Presidente COPPOLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con la ammenda » (2141):

PRESIDENTE . . .	Pag. 1361, 1362, 1363 e <i>passim</i>
BOLDRINI	1364, 1365, 1367 e <i>passim</i>
COPPOLA, f.f. relatore alla Commissione . . .	1362, 1367, 1368 e <i>passim</i>
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia . . .	1363, 1364, 1365 e <i>passim</i>
GATTO Eugenio	1364
LUGNANO	1362, 1365
MARIANI	1371
MARTINAZZOLI	1365, 1379

Presidenza del Presidente VIVIANI

La seduta inizia alle ore 10,35.

LISI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda » (2141)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda ».

La discussione generale è stata iniziata nella seduta del 22 luglio 1975.

Il relatore alla Commissione senatore De Carolis è assente e viene sostituito dal senatore Coppola.

Per memoria della Commissione leggo la parte del resoconto sommario del 22 luglio che si riferisce al disegno di legge in discussione:

« Il senatore De Carolis, relatore alla Commissione, riferisce sul disegno di legge che riforma il sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili

con l'ammenda, secondo il quale non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista soltanto la pena dell'ammenda, ad eccezione di quanto stabilito per le violazioni finanziarie (in cui il trasgressore può essere tenuto anche al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di pena pecuniaria) e per altri casi tassativamente specificati nell'articolo 14 del disegno di legge.

La ragione fondamentale che ha mosso il Governo alla presentazione del provvedimento è da ricercarsi nella volontà di alleggerire di una parte non indifferente del carico di lavoro gli uffici giudiziari, conseguendo così una migliore e più celere amministrazione della giustizia penale.

Nella discussione generale prende la parola il senatore Petrella, favorevole in linea di massima al provvedimento, pur riscontrandovi alcune manchevolezze; tuttavia, considerata la particolare delicatezza ed ampiezza dell'argomento trattato egli riterrebbe opportuno un rinvio, almeno della discussione sui singoli articoli, per aver modo di approfondirne il contenuto e la portata.

Dello stesso avviso si dichiara il senatore Mariani, che illustra tre suoi emendamenti già presentati, due di carattere prevalentemente formale ed un altro, all'articolo 3, tendente ad introdurre alla fine del primo comma le parole: « o senza il suo concorso ».

Anche il senatore Sabadini si dichiara favorevole ad un rinvio della discussione, pur manifestando il proprio sostanziale favore al disegno di legge; lo stesso avviso esprime il senatore Follieri, ritenendo che meglio sarebbe stato seguire nella predisposizione del testo un criterio inverso rispetto a quello adottato, enumerando cioè non le fattispecie che mantengono rilevanza penalistica, ma, all'opposto, indicando tassativamente tutte quelle in cui l'ammenda si trasforma in sanzione amministrativa.

Il seguito della discussione è infine rinviato alla seduta pomeridiana di domani, dopo che il sottosegretario Dell'Andro ha sottolineato la chiara qualificazione antiautoritaria del provvedimento, che intende limi-

tare quanto più possibile l'area di intervento del giudice penale ».

Riprendiamo, quindi, la discussione generale.

LUGNANO. Confermo il giudizio positivo già espresso sul disegno di legge dai colleghi Petrella e Sabadini.

Sono convinto che per le piccole infrazioni non si debba arrivare alla sanzione penale. Nel nostro paese esiste una miriade di divieti. Ad ogni divieto corrisponde una sanzione penale. Il disegno di legge che discutiamo, in sostanza, rappresenta il primo esperimento di depenalizzazione e pertanto deve essere visto con favore.

Ritengo anche che per poter elaborare in questa materia un testo legislativo quanto più possibile perfetto, dovremmo rinviare l'esame del disegno di legge alla ripresa dei lavori della Commissione dopo la pausa estiva. Il Presidente ha fatto, però, presenti delle esigenze che vanno tenute nella giusta considerazione.

Per questi motivi, a nome del Gruppo comunista, sono favorevole ad un rapido esame e ad un'approvazione altrettanto rapida degli articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prego il relatore, senatore Coppola, di replicare agli intervenuti.

COPPOLA, *f. f. relatore alla Commissione*. Nella discussione generale non sono emerse obiezioni di principio al provvedimento. Si tratta ora di passare all'esame degli articoli e compiere un'operazione che potremmo chiamare di ortopedia, cioè aggiustare, allargare, migliorare, dov'è possibile, l'articolato.

Questa è l'unica cosa da fare in quanto, ripeto, sull'opportunità del provvedimento mi pare ci sia stata una convergenza di opinioni.

Devo anche sottolineare il fatto che si tratta del primo esperimento in materia di

2^a COMMISSIONE

100° RESOCONTO STEN. (24 luglio 1975)

depenalizzazione. Se l'esperimento darà risultati positivi, come è auspicabile, potremmo in seguito estenderlo ad altre fattispecie e ad altre ipotesi; in particolare, a quelle comprese nel libro III del Codice penale e soprattutto nella giungla delle legislazioni speciali. Si tratta, come è evidente, di materie per le quali è necessario predisporre provvedimenti molto più complessi di quanto lo sia quello attualmente al nostro esame.

Quindi, per questi motivi, ritengo che si possa iniziare con serenità l'esame degli articoli, che potrebbero essere approvati rapidamente. Se dovessero sorgere delle difficoltà, avremo modo di aggiornare la seduta.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con le affermazioni del relatore. Nel corso della discussione generale non sono state fatte eccezioni di principio al provvedimento. Ricordo anche che si tratta di un provvedimento governativo. Già nella precedente seduta ebbi modo di sottolineare la natura antiautoritaria del provvedimento. Aggiungo oggi che la riduzione delle cause in sede penale è positiva nei confronti della credibilità stessa del magistero penale. Quindi ribadisco, in linea di principio, la validità del provvedimento.

Nel disegno di legge sono previste delle eccezioni, delle quali si è occupato in maniera approfondita il relatore nella scorsa seduta. Aggiungo che il procedimento previsto dal disegno di legge è strutturato in modo da garantire il cittadino anche nelle fattispecie delle infrazioni depenalizzate.

Per questi motivi sollecito, a nome del Governo, l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

(Sostituzione della sanzione amministrativa all'ammenda)

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazio-

ni per le quali è prevista soltanto la pena dell'ammenda, salvo quanto previsto negli articoli 10 e 14.

Restano comunque ferme, come sanzioni amministrative, le sanzioni accessorie e la confisca previste dalle leggi vigenti.

(È approvato).

Art. 2.

(Entità della somma dovuta)

La somma dovuta ai sensi dell'articolo precedente è pari all'ammontare dell'ammenda stabilita dalle relative disposizioni che prevedono le singole violazioni.

(È approvato).

Art. 3.

(Solidarietà)

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Qualora le violazioni siano commesse da persona soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, incaricata della direzione o vigilanza è tenuta in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Mariani. Ne do lettura:

Aggiungere alla fine del primo comma le parole: « o senza il suo concorso ».

Il senatore Mariani è assente. Poichè nessuno fa proprio l'emendamento, lo dichiaro decaduto.

Metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

(Non trasmissibilità dell'obbligazione)

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per le violazioni indicate nell'articolo 1 non si trasmette agli eredi.

(È approvato).

Art. 5.

(Pagamento in misura ridotta)

È ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.

Il pagamento è escluso nei casi in cui le norme penali attualmente vigenti non consentono l'oblazione.

Il senatore Mariani ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, nell'ultimo comma, la parola: « attualmente » e ad inserire dopo la parola: « vigenti » le altre: « all'entrata in vigore della presente legge ».

Il senatore Mariani è assente. Poichè nessuno fa proprio l'emendamento, lo dichiaro decaduto.

B O L D R I N I . Volevo fare un'osservazione su questo articolo. A me sembra che l'ultimo comma sia in contraddizione con l'articolo 1 che è già stato votato.

L'articolo 1 dice testualmente: « Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista soltanto la pena dell'ammenda ».

Ora, poichè nel sistema di codice penale italiano mi pare che si ammetta l'oblazione ogni qual volta è prevista un'ammenda non congiunta all'arresto, non vedo la ragione di questa esclusione del pagamento prevista nell'ultimo comma dell'articolo 5.

Trattandosi, poi, di un disegno di legge di depenalizzazione e tenendo anche conto del

fatto che l'oblazione non fa che togliere il carattere penale al reato, mi pare assurda l'esclusione del pagamento prevista.

Si tratta di una perplessità dovuta forse al fatto che sono un empirico del diritto.

G A T T O E U G E N I O . Siccome non sono prese in considerazione in maniera esplicita le contravvenzioni previste dal terzo libro del Codice penale, allora per quel tipo di contravvenzione si esclude la possibilità di pagamento.

P R E S I D E N T E . Vi prego di parlare uno alla volta. Mi pare che i problemi siano due. Il primo è quello relativo all'oblazione. L'oblazione è un istituto penale, ma evidentemente viene trasportato, viene preso in considerazione anche in questo disegno di legge; perchè il disegno di legge non vuole escludere la possibilità dell'oblazione. Dice che l'oblazione si può fare anche se la contravvenzione ha perso la sua natura penale. Questo è il primo punto. Il secondo punto riguarda il capoverso. Lì realmente si dice che il pagamento è escluso nel caso in cui le sanzioni penali attualmente vigenti non consentano l'oblazione. Se non sbaglio, la oblazione è consentita sempre quando non c'è l'arresto. Quindi è perfettamente inutile dire che il pagamento è escluso nel caso in cui le norme penali attualmente vigenti non consentano l'oblazione, perchè l'oblazione è consentita in tutti i casi previsti da questo disegno di legge.

B O L D R I N I . È un'oblazione civile. Per la seconda parte, non capisco.

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. C'è una norma generale del Codice penale per cui il contravventore è ammesso a pagare. Non vorrei però che in alcune leggi speciali, per esempio quelle finanziarie, ci fossero delle contravvenzioni per le quali non sia ammessa l'oblazione.

B O L D R I N I . È ammesso il pagamento di un terzo in via breve per evitare le sanzioni amministrative che stabilirebbe-

2^a COMMISSIONE

100° RESOCONTO STEN. (24 luglio 1975)

ro l'ammontare della pena amministrativa anche in misura maggiore. Per quale motivo ci si deve fermare alla non possibilità di oblazione?

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Ci sarebbe un motivo politico; misure di opportunità.

PRESIDENTE. Sarebbe un'incongruenza se non ci fossero.

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Ci deve essere qualche legge speciale.

PRESIDENTE. Abbiamo un emendamento dell'onorevole Mariani all'articolo 5. Dice: *Nell'ultimo comma abolire la parola « attualmente » ed inserire, dopo la parola « vigenti », le parole « all'entrata in vigore della presente legge »*. Poichè nessuno lo fa proprio, lo dichiaro decaduto.

All'articolo 5 abbiamo quindi un emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'onorevole Boldrini.

Il testo di questo emendamento è stato già illustrato dal senatore Boldrini. Apro la discussione sull'emendamento.

LUGNANO. Ho delle perplessità, perchè il pagamento è escluso nel caso in cui le norme penali attualmente vigenti non consentano l'oblazione.

Presidenza del Vice Presidente COPPOLA

BOLDRINI. Si amette una specie di oblazione civile per tutto. Nell'ultimo comma si dice: « Il pagamento è escluso nei casi in cui le norme penali attualmente vigenti non consentono l'oblazione ». Si fa riferimento all'istituto dell'oblazione penale, che in questo caso non avrebbe ragione di esistere, essendo materia depenalizzata. All'articolo 1 del codice si dice che ci può essere qualche contravvenzione che pur essendoci soltanto la pena dell'ammenda, non è oblazionabile. A questo punto noi

abbiamo detto che questa legge è depenalizzata. Perchè non manteniamo l'articolo 1 del Codice che abbiamo già approvato? Nel caso di esclusione, l'oblazione rientra nel codice normale.

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Però è una scelta. In effetti, quelle ipotesi nelle quali non è ammessa l'oblazione in sede penale sono le più gravi. Per quelle ipotesi può darsi che il legislatore voglia sostenere il fatto della non ammissione del pagamento.

BOLDRINI. A questo punto noi diciamo che tutte le contravvenzioni di questo tipo sono depenalizzate.

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Può darsi che il legislatore penale abbia avuto un motivo tecnico.

MARTINAZZOLI. Andrei molto cauto nel sopprimere questo comma. Io potrei fare un esempio in cui non è consentita l'oblazione prevista in generale. La proposta potrebbe essere interessante e positiva, ma ha dei risvolti parecchio negativi. Lo scarico industriale senza l'autorizzazione del presidente dell'amministrazione provinciale è un reato che è punito con la sola ammenda.

BOLDRINI. Tenuto conto anche dell'atmosfera della Commissione, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. No, no. La discussione non è finita.

LUGNANO. Chi ha redatto questo progetto credo abbia riflettuto anche su questo. È un atto di fede verso chi ha pensato. Penso comunque che dovremmo fare un'altra cosa: sospendere, perchè, caro Boldrini, se tu pensi ci sia qualcosa di cupo o torbido, è bene che riflettiamo un po'.

BOLDRINI. Confermo che ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Essendo l'emendamento stato ritirato, metto ai voti l'articolo 5 nella sua formulazione originaria, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 6.

(Contestazione)

La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non sia avvenuta la contestazione personale per tutte o alcune delle persone indicate nel precedente comma, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.

Gli agenti che accertano la violazione procedono anche al sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

(È approvato).

Art. 7.

(Rapporto)

Qualora non abbia avuto luogo ovvero non sia consentito il pagamento ai sensi dell'articolo 5, viene presentato rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico a cui sono demandati compiti e attribuzioni del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione e, in mancanza, al prefetto; l'organo territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Salvo quanto disposto dalle legge 3 maggio 1967, n. 317, e 9 ottobre 1967, n. 950, la disposizione del comma precedente si applica anche in tutti i casi nei quali leggi precedenti hanno modificato il sistema sanzionatorio

con la sostituzione della sanzione penale con quella amministrativa, regolando diversamente la competenza.

Nelle materie trasferite o delegate alle Regioni ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri previsti nel primo comma.

(È approvato).

Art. 8.

(Procedimento)

Le autorità indicate nell'articolo precedente, alle quali gli interessati possono fare pervenire scritti difensivi entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, se ritengono fondato l'accertamento, determinano con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiungono il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

L'ingiunzione di pagamento prefigge un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento stesso all'ufficio del registro: di tale pagamento deve essere data comunicazione, entro il decimo giorno da quello in cui è avvenuto, alle autorità che hanno emesso l'ordinanza.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

In caso di sequestro, se vi è richiesta degli interessati, le autorità predette devono provvedere non oltre tre mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto.

Anche se vi è stato il pagamento con effetto liberatorio previsto dall'articolo 5, le autorità predette ordinano la confisca se essa, secondo le disposizioni vigenti, è obbligatoria anche in caso di proscioglimento.

Con l'ingiunzione di pagamento le autorità predette provvedono anche ad infliggere

le sanzioni amministrative previste nel secondo comma dell'articolo 1.

D E L L ' A N D R O, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. La dottrina dovrà ben determinare queste situazioni nelle quali, pur essendoci un illecito di diritto amministrativo, si dovranno applicare le norme della confisca e via di seguito.

B O L D R I N I. Desidero fare solo una osservazione di carattere letterario al testo dell'articolo.

Il secondo comma dell'articolo inizia con le parole: « All'ingiunzione di pagamento prefigge un termine ». A me sembra una espressione molto infelice. Sarebbe più corretto, secondo me, dire: « Nell'ingiunzione di pagamento si prefigge un termine ».

D E L L ' A N D R O, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche se non molto felici dal punto di vista letterario, sono espressioni tipiche del linguaggio giuridico.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

(È approvato).

Presidenza del Presidente VIVIANI

P R E S I D E N T E. Si dia lettura dell'articolo 9.

Art. 9.

(Opposizione)

In caso di mancato versamento nel termine prescritto le autorità che hanno emesso l'ordinanza procedono alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Le Regioni provvedono per mezzo dei loro uffici.

Si applicano le disposizioni degli articoli 9, commi quarto, quinto, sesto, settimo e ot-

tavo, 10, 11, 12 e 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

L'atto con cui è proposta l'azione davanti al pretore può essere anche notificato direttamente all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un quarto per ogni bimestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

B O L D R I N I. Chiedo la divisione dell'articolo 9 in due distinti articoli. La prima parte dell'articolo riguarda la riscossione; la seconda parte riguarda, invece, l'opposizione. Se lasciamo l'articolo così com'è, esso non risulta intellegibile.

P R E S I D E N T E. Il senatore Boldrini ha presentato tre emendamenti: il primo tende a dividere l'articolo 9 in due norme; il secondo tende a sostituire l'intitolazione dell'articolo 9: « Opposizione » con quella di « Riscossione »; il terzo emendamento tende a intitolare il rimanente articolo, che per ora chiameremo *9-bis*, con: « Opposizione ».

Il senatore Boldrini ha facoltà di illustrare gli emendamenti.

B O L D R I N I. Non è necessario. Si illustrano da soli.

C O P P O L A, f. f. relatore alla Commissione. Il collega Boldrini mi sollecita indirettamente ad intervenire. L'ultimo comma dell'articolo 9 prevede che, in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un quarto per ogni bimestre. Ora a me sembra che questa maggiorazione di un quarto a bimestre sia eccessiva. La stessa amministrazione finanziaria attualmente riscuote interessi in ragione del sei per cento annuo e del tre per cento per semestre, mentre qui arriviamo a forme eccessive. Forse le entrate sono anche lievi; ma pensare ad una maggiorazione di un quarto potrebbe significare far raddoppiare in un anno le entrate. Non mi pare che sia giusto. E non vorrei usare parole pesanti.

P R E S I D E N T E. Non bisogna nemmeno dimenticare che lo Stato, per notificare l'atto, prende novanta giorni.

2^a COMMISSIONE

100° RESOCONTO STEN. (24 luglio 1975)

COPPOLA, *f. f. relatore alla Commissione*. Non era un emendamento, era solo una osservazione.

PRESIDENTE. L'osservazione, quando è fatta, viene giustamente registrata. Comunque sono a vostra disposizione per qualunque soluzione.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Proponete ed io mi rimetto alla Commissione.

COPPOLA, *f. f. relatore alla Commissione*. Propongo di dire « un quarto per ogni semestre ».

BOLDRINI. Invito solo a precisare la formulazione del disegno di legge senza proporre emendamenti.

PRESIDENTE. Quindi l'unico emendamento rimasto è quello presentato dal senatore Coppola, che chiede di sostituire, all'ultimo comma dell'articolo 9, la parola « bimestre » con « semestre ». Il senatore Coppola ha già illustrato l'emendamento.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi rimetto al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Metto quindi ai voti l'emendamento proposto dal senatore Coppola.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 10.

(Violazioni finanziarie)

Per le violazioni di cui all'articolo 1, previste da leggi finanziarie, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria.

Se la legge finanziaria prevede oltre all'ammenda una pena pecuniaria, l'ammontare di

questa si aggiunge alla somma di cui al primo comma e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.

BOLDRINI. Mi sembra che vi siano delle incongruenze. La pena pecuniaria, infatti, penso dovrebbe essere stabilita dall'autorità amministrativa, come le compete giuridicamente. Dal testo dell'articolo, invece, si evince che, al limite, la sanzione amministrativa viene stabilita dall'autorità finanziaria. Nel primo comma si legge, infatti: « Per le violazioni di cui all'articolo 1, previste da leggi finanziarie, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria »; e nel secondo: « Se la legge finanziaria prevede oltre all'ammenda una pena pecuniaria, l'ammontare di questa si aggiunge alla somma di cui al primo comma e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti ». Chi è che stabilisce, insomma, la pena pecuniaria? Ed entro quali limiti?

PRESIDENTE. Io interpreterei in questo senso: quando la violazione di cui all'articolo 1 è prevista dalla legge finanziaria ed è punita con un'ammenda, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria.

BOLDRINI. Ma chi la stabilisce?

PRESIDENTE. È detto nell'articolo 8.

BOLDRINI. Noi stabiliamo, con l'articolo 10, che per le violazioni di cui all'articolo 1, previste da leggi finanziarie, si applica una pena pecuniaria. Ora, le leggi finanziarie stabiliscono contravvenzioni senza pena pecuniaria e contravvenzioni con pena pecuniaria. Quando la pena non è prevista dall'attuale legislazione finanziaria, succede che oltre all'ammenda, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, occorre aggiungere una pena pecuniaria; tuttavia il legislatore non stabilisce quale sarà la pena; nè l'ammontare minimo nè quello massimo.

Propongo quindi la soppressione dell'articolo 10.

2^a COMMISSIONE

100° RESOCONTO STEN. (24 luglio 1975)

COPPOLA, *f. f. relatore alla Commissione*. Sono contrario alla proposta avanzata dal senatore Boldrini, perchè c'è tutta una coordinazione di questo disegno di legge e la soppressione dell'articolo la pregiudicherebbe.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. C'è poi l'articolo 11 che dice: « Alle pene pecuniarie previste dall'articolo precedente si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge o da leggi speciali.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 4 e quella del primo comma dell'articolo 9, sostituito alle autorità ivi indicate l'ufficio finanziario incaricato della contabilità relativa alla violazione ». Mi sembra, insomma, che il problema non esista. Sono perciò contrario alla proposta avanzata dal senatore Boldrini.

BOLDRINI. Insisto nella richiesta di soppressione dell'articolo 10; come subemendamento propongo la soppressione del primo comma.

COPPOLA, *f. f. relatore alla Commissione*. Anche questa seconda proposta del senatore Boldrini mi trova di parere contrario.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'intero articolo 10 presentato dal senatore Boldrini.

(Non è approvato).

Metto ai voti il subemendamento, sempre del senatore Boldrini, tendente alla soppressione del primo comma dell'articolo 10.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 10 nel suo testo originario.

(È approvato).

Art. 11.

(Procedimento)

Alle pene pecuniarie previste dall'articolo precedente si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge o da leggi speciali.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 4 e quella del primo comma dell'articolo 9, sostituito alle autorità ivi indicate l'ufficio finanziario incaricato della contabilità relativa alla violazione.

(È approvato).

Art. 12.

(Definizione in via breve)

In deroga a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni alle leggi in materia di dogane ed imposte di fabbricazione punite con la pena pecuniaria, è consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro quindici giorni dalla contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilità relativa alla violazione, di una somma pari ad un sesto del massimo o, se più favorevole, al limite minimo della pena pecuniaria medesima. Qualora ricorrano particolari circostanze, l'ufficio anzidetto può determinare la somma da pagare anche in misura inferiore ai limiti anzidetti, purchè non minore del decimo del minimo.

(È approvato).

Art. 13.

(Devoluzione dei proventi)

I proventi delle sanzioni previste negli articoli 1 e 10 sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare dell'ammenda; continuano ad applicarsi altresì, se previsti, gli stessi criteri di ripartizione attualmente vigenti.

Nel caso previsto dall'articolo 7, ultimo comma, i proventi spettano alle Regioni.

(È approvato).

Art. 14

(Casi di esclusione)

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle contravvenzioni previste dal codice penale e dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Non si applicano altresì alle violazioni previste:

a) dalle leggi concernenti comunque la tutela del lavoratore, anche per quanto riguarda l'assunzione, la prevenzione degli infortuni e le assicurazioni sociali;

b) dalle leggi relative alla disciplina dell'igiene, della composizione, della lavorazione e del commercio degli alimenti e delle bevande, nonché dalle leggi relative alla produzione e al commercio dei mangimi e dei relativi integrativi ed additivi degli alimenti animali;

c) dalle seguenti disposizioni poste a tutela della sanità e dell'ambiente: legge 13 luglio 1966, n. 615, contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico; articoli 1166 e 1167 del codice della navigazione; articoli 9 e 36 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604; articoli 202, 221, 226 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n. 125, sulla disciplina dei detersivi; articoli 10 e 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, sulla protezione di Venezia;

d) dalla legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sulla disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego delle sostanze e preparati ad azione stupefacente, dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, numero 185, relativi all'impiego pacifico della energia nucleare, nonché dalla legge 26 ottobre 1971, n. 1099, riguardante la tutela sanitaria delle attività sportive;

e) dalle disposizioni degli articoli 24, 26, 54 e 135 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, con le modifiche apportate dall'articolo 10 della legge 1° marzo 1975, n. 47.

Non si applicano, infine, alle violazioni relative a costruzioni eseguite senza l'osservanza delle prescrizioni delle leggi in materia edilizia ed urbanistica.

Continuano ad applicarsi le leggi 3 maggio 1967, n. 317, e 9 ottobre 1967, n. 950, ma la disposizione del primo comma dell'articolo 8 si applica anche alle infrazioni previste dalle leggi suddette.

Il senatore Mariani ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere alla lettera d), dopo la parola: « stupefacente » le altre: « e successive modificazioni ».

COPPOLA, *f. f. relatore alla Commissione*. Faccio mio l'emendamento perchè lo ritengo giusto. Dobbiamo tenere presente che il Parlamento sta esaminando la nuova legge sugli stupefacenti. Questo esame è già in fase avanzata. L'unica perplessità è questa: non ritengo utile il riferimento ad una precisa norma di legge; sostituire, quindi, tale riferimento con una generica menzione riguardante la materia degli stupefacenti.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con le osservazioni del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dal senatore Mariani e fatto proprio dal relatore, senatore Coppola, è modificato in questo senso:

alla lettera d) sopprimere le parole: « dalla legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sulla » e sostituirle con le altre: « le leggi concernenti la ».

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Su questo emendamento c'è il parere favorevole del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento alla lettera d), fatto proprio dal senatore Coppola, nel testo già indicato.

(E approvato).

2^a COMMISSIONE

100° RESOCONTO STEN. (24 luglio 1975)

Pongo in votazione l'articolo 14 nel suo complesso, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 15.

(Norma transitoria)

L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni indicate nella presente legge, pendenti alla data della sua entrata in vigore, emessa ove occorra la pronuncia di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente.

Le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data sopra indicata sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ma non può aver luogo la conversione della ammenda in arresto per insolvibilità del condannato. Restano salvi i provvedimenti adottati in ordine alle sanzioni accessorie e alla confisca. Per ogni altro effetto si applica l'articolo 2, secondo comma, del codice penale.

(È approvato).

Art. 16.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore nel centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

B O L D R I N I . Per quanto riguarda la entrata in vigore della legge, di cui all'ultimo comma dell'articolo, penso che basterebbero anche quindici giorni.

M A R I A N I . Anch'io credo che 180 giorni siano eccessivi.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. C'è una serie di disposizioni.

B O L D R I N I . Lasciamo questi 180 giorni.

P R E S I D E N T E . Poichè non sono stati presentati emendamenti all'articolo 16, lo pongo in votazione nella formulazione originaria.

(È approvato).

Invito i rappresentanti dei Gruppi a procedere alle dichiarazioni di voto sull'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

B O L D R I N I . Per quanto riguarda il Gruppo comunista ribadisco l'apprezzamento per questo disegno di legge che tende a depenalizzare una serie di norme che rappresentavano degli anacronismi storici rispetto all'attuale legislazione penale e a snellire il lavoro degli uffici giudiziari, soffocati da una pletora di processi che ritardano il vero corso della giustizia. Tuttavia, per il Gruppo comunista, esprimo un voto di astensione non soltanto per la illetteralità di questa legge, ma anche per diverse incongruenze e per alcune violazioni di principi costituzionali.

M A R I A N I . Mi pare che con l'approvazione del disegno di legge vi sia un adeguamento alla legislazione già in atto che rende superfluo il processo penale, al quale in genere si fa opposizione perchè non si conoscono esattamente gli estremi del fatto, con ciò appesantendo inutilmente l'apparato giudiziario. Perciò il nostro è un voto favorevole.

Inoltre, per quello che riguarda le osservazioni su talune incongruenze segnalate dal senatore Boldrini, ritengo che effettivamente esse vi siano. Ad ogni modo riteniamo che il provvedimento debba essere approvato.

M A R T I N A Z Z O L I . Penso che il disegno di legge in esame debba essere approvato, pur scontando ovvie perplessità intorno ad alcuni aspetti, valutati criticamente

2^a COMMISSIONE

100° RESOCONTO STEN. (24 luglio 1975)

dal punto di vista tecnico. Quanto alle obiezioni mosse, inoltre, ritengo che sia da dimostrare che, allo stato attuale, la giustizia amministrativa sia più garantista di quella penale. Il Gruppo della Democrazia cristiana, comunque, annuncia il proprio voto favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di vo-

to, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

DOTT. FRANCO BATTOCCHI